

**Spett.le**

**COMUNE di LEDRO**

**Via Vittoria, n. 5**

**38067 LEDRO (TN)**

**Oggetto: parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare**

La sottoscritta, in qualità di revisore dei conti del Comune di Ledro, nominata con delibera dell'organo consiliare n. 12 del 4 maggio 2016, visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo"), nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

**premessato che**

- ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
- ai sensi dell'art. 24, co. 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

- il Comune può, fermo restando quanto sopra indicato, mantenere partecipazioni:

- in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al co. 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.L. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.L. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), del D.L. 50/2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

- è possibile mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ledro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto

tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S. P;

- le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- per effetto dell'art. 7, co. 10, L.P. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 1/2005, applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, co. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (*Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*), co. 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, co. 1, L.P. 27/2010;

Verificata la documentazione prodotta e da quanto si evince dall'esito della ricognizione effettuata dal Segretario comunale dott.ssa Federica Giordani, di cui all'allegato A) alla bozza delle delibera, il revisore ha effettuato i seguenti controlli al fine di esprimere un parere ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto che l'Ente propone il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute:

- Alto Garda Impianti Srl (AGI Srl), con una quota del 25%;
- Primiero Energia SpA, con una quota dello 0,495%;
- Trentino Riscossioni SpA, con una quota dello 0,0525%;
- Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., con una quota dello 0,0466%;
- Informatica Trentina SpA, con una quota dello 0,0466%;
- Alto Garda Servizi SpA (AGS SpA), con una quota dello 0,0269%;
- Consorzio elettrico di Storo soc. coop., con una quota dello 0,000251465%;
- Irvat Srl in liquidazione, con una quota del 45%;

L'Ente motiva il mantenimento di tali partecipazioni in ragione delle seguenti considerazioni:

- efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;

Si evidenzia che per quanto riguarda la partecipazione in AGI Srl, poiché ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 1/2005, applicabile agli Enti locali ex art. 24, co. 4 della L.P. n. 27/2010, è oggetto di un piano di razionalizzazione (società che risulta prive di dipendenti e che, nel triennio

precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000) è stato autorizzato il mantenimento della stessa (al momento società inattiva) in quanto il Comune di Ledro si è impegnato ad affidare entro il 31.12.2017 la gestione di almeno un servizio idrico specialistico (Delibera consiliare n. 20 del 17 maggio 2017).

Per quanto riguarda la società partecipata Irvat Srl in liquidazione si precisa che la procedura di liquidazione non è ancora conclusa e sta percorrendo il proprio iter; il Comune di Ledro non dovrà effettuare alcun apporto per il completamento della liquidazione in quanto i relativi oneri sono sostenuti direttamente con le risorse finanziarie della società.

Il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni e invita l'Ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse ed a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Cavareno, lì 22 settembre 2017

**Il Revisore dei conti**

Dott.ssa Tiziana Depaoli

